



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0018591

del 22/11/2018

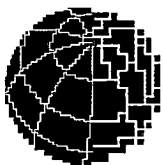


Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori delle Sezioni
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Direttore della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio
Al Dott. Gianluca CECCUCCI
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 691/2018 del 31/10/2018 – Allegato S al Verbale n. 09/2018 concernente: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università della Calabria (UNICAL).

Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 691/2018

Allegato S al Verbale n. 09/2018

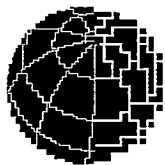
Oggetto: Accordo Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Università della Calabria (UNICAL).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università della Calabria;
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire l'esecuzione in comune dei seguenti compiti di servizio pubblico: studi e ricerche, attività di formazione e didattica;
- **VISTO** il parere favorevole del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università della Calabria, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

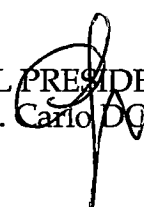
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 31/10/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



ACCORDO QUADRO

TRA

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605 (C.F. 06838821004), rappresentato dal suo Presidente Prof. Carlo Doglioni, di seguito denominato "INGV",

E

Università della Calabria (CF 80003950781), con sede in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Pietro Bucci Cubo 25/B, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Gino Mirocle Crisci, di seguito denominata "UNICAL",

premesso che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'UNICAL è un'istituzione pubblica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società, che, nel perseguimento di tali, promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati;
- il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'INGV all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b) *".... può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici o privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati"*;
- l'INGV ha il compito di promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo delle Scienze della Terra e della mitigazione dei Rischi Naturali, con particolare riferimento a quello sismico e vulcanico; promuove la realizzazione e sviluppa sensoristica e apparecchiature per il monitoraggio di parametri chimico-fisici della Terra, anche per ricerche in ambienti estremi quali aree polari e sottomarine fino a profondità abissali;
- l'INGV dispone dal 2013 di una Sede presso l'UNICAL, concessa da quest'ultima in comodato d'uso gratuito fino al 30 Dicembre 2020, presso la quale vengono svolte attività di ricerca e di servizio nel campo della sismologia, del telerilevamento, dei beni culturali;
- l'UNICAL dispone di una rete sismica regionale gestita dal Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. Il Laboratorio di Sismologia, in particolare, si occupa del monitoraggio strumentale dell'attività sismica e contribuisce alla ricerca scientifica in campo sismologico;
- l'INGV ha in atto una collaborazione con il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, con il quale condivide personale, strumentazione sismometrica e dati sismici per la sorveglianza sismica della Regione Calabria;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'INGV collabora con Università e con enti di ricerca, nazionali e internazionali, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo

di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi

interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;

- UNICAL e INGV possiedono all'interno delle proprie strutture le professionalità idonee e competenti per svolgere congiuntamente studi e ricerche inerenti i processi geologici, le loro dinamiche, e i parametri fisici e chimici che le controllano;

- UNICAL e INGV hanno intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione, tramite la condivisione delle rispettive conoscenze e competenze, al fine di realizzare l'obiettivo d'interesse pubblico comune riguardante la conduzione di ricerche e lo sviluppo di metodologie atte a migliorare la conoscenza dei processi geologici e la definizione della relativa pericolosità;

- UNICAL e INGV hanno interesse a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici e didattici di comune interesse;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

UNICAL e INGV concordano di instaurare una collaborazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per l'esecuzione in comune dei seguenti compiti di servizio pubblico: studi e ricerche, attività di formazione e didattica.

UNICAL e INGV utilizzeranno le professionalità competenti presenti all'interno delle proprie strutture per svolgere congiuntamente studi e ricerche inerenti le dinamiche dei processi geologici e la definizione della relativa pericolosità.

ART. 2

I contraenti concorderanno le forme per i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative di carattere informativo ed innovativo che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso dell'accordo stesso.

ART. 3

Scopo dell'accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso UNICAL e presso INGV per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione e didattica. Per la realizzazione di ciascun programma concertato di didattica e ricerca, le Parti definiranno, attraverso specifici Accordi esecutivi, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione. Con riferimento a ciascun programma saranno indicati i responsabili scientifici, le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.

ART. 4

Per la realizzazione delle intese di cui al presente Accordo Quadro, ciascun parte nominerà un proprio rappresentante, con il compito di:

- procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;

- proporre idonee misure per il coordinamento delle attività didattiche di reciproco interesse dei due Enti e per l'attivazione di programmi scientifici congiunti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.

ART. 5

Alle unità di personale dell'INGV in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, tale da poterle considerare come esperti altamente qualificati, potranno essere conferiti da UNICAL, previa autorizzazione rilasciata dall'INGV, incarichi, a titolo gratuito o oneroso ove previsto sulla base della normativa vigente, per attività di insegnamento nell'ambito dei corsi di studio dell'offerta formativa universitaria, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge n. 240/2010 e nel rispetto delle norme regolamentari di Ateneo sulla specifica disciplina. Nel caso di attività svolte dal personale dell'INGV presso i corsi di dottorato di ricerca di UNICAL, il suddetto personale, ai sensi del *Regolamento di Ateneo della formazione alla ricerca: dottorato di ricerca e scuole dottorali*, potrà far parte dei Collegi dei docenti dei pertinenti corsi di dottorato.

ART. 6

Salvo casi in cui diversamente ed espressamente stabilito, ciascuna Parte ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte. La proprietà intellettuale ed il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi attuativi sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.

UNICAL e INGV si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o comunque utilizzando l'apporto dell'altra. I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).

ART. 7

Ai fini del presente accordo, le Parti potranno accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione. Potranno essere, altresì, attivati, previo specifico accordo tra le parti e nomina dei relativi Tutor, periodi di tirocinio anche per gli studenti. Il personale di uno dei due Enti che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

ART. 8

Il presente accordo ha la durata di quattro anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovato mediante consenso scritto delle Parti. Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dal presente Accordo comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Resta inteso che gli eventuali Accordi attuativi in vigore al momento del recesso rimangono validi e dovranno essere portati a compimento.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 9

Nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 10

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

ART. 11

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella L. 241/90 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Per UNICAL
Il Rettore
Prof. Gino Mirocle Crisci

Per INGV
Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

ST 